



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 09/03/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2011, n. 316

Trasferimento delle strade interpoderali ex ERSAP in favore del Comune di Palagianò (TA) e contestuale cessione gratuita, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 20/99 e s.m.i., di ulteriori immobili ex ERSAP.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

- Con Legge Regionale n. 9 del 18.06.1993, art. 35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- Con Legge Regionale n. 18 del 04.07.1997 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso ERSAP;
- Con Legge Regionale n. 5 del 20.01.1999 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex ERSAP, ora Servizio Riforma Fondiaria, a seguito di DGR n° 1351/09 e successiva DPGR n° 787/09;
- Con Legge Regionale n. 20 del 30.06.1999 e s.m.i., sono state definite le procedure di assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria, nonché le dismissioni patrimoniali a titolo gratuito di immobili destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse, in favore di enti pubblici, per legge tenuti alla loro gestione.

Riferisce, ancora, che gli Enti di Riforma succedutisi nel tempo hanno realizzato nei 5 ex Comprensori provinciali un vasto reticolo di strade rurali, tuttora esistenti, a servizio delle unità poderali ivi insediate; che, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 38 della l.r. 9/93, così come modificato dal comma 1 accapo c) dell'art. 3 della l.r. n° 13/94, la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento in favore delle Province e dei Comuni, ciascuno per le proprie competenze, dei manufatti, delle strade e delle opere di viabilità rurale, in capo all'ex ERSAP all'atto della sua soppressione;

che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n° 887/99, ha autorizzato l'allora Settore, ora Servizio Riforma Fondiaria, a provvedere alla cessione gratuita ed alla sottoscrizione degli atti notarili di passaggio della proprietà in favore dei predetti Enti pubblici della intera rete stradale interpoderale che insiste nei loro agri;

che, in data 27.10.2004, presso la Casa Municipale di Palagianò, si è tenuto un incontro tra i suoi rappresentanti e quelli della Regione per definire il trasferimento delle strade poderali dell'agro e con l'occasione consegnate provvisoriamente a quel Comune, come da verbale di pari data;

che, successivamente, con Determina Dirigenziale n° 993 del 26.11.2004, il predetto Settore ha autorizzato detto trasferimento che lo stesso Comune ha provveduto a formalizzare con Delibera della Giunta Comunale n° 213 del 29.11.2004 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del

25.10.2005;

che non si è provveduto alla conseguente stipula dell'atto pubblico di trasferimento, in attesa di definire con quella amministrazione comunale la misura del "...concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento..." funzionale delle strade, ai sensi e per gli effetti dei comma 2 e 3 dell'art. 12 della citata l.r. 20/99;

Fa presente che il Sindaco del Comune di Palagiano, con propria nota del 07.07.2010, a compensazione delle strade da acquisire, ha rinnovato la richiesta di trasferimento a titolo gratuito dei seguenti immobili, siti nell'agro di quel Comune e pervenuti all'ex ERSAP a seguito di espropri, permuta, acquisti o realizzati dallo stesso:

- Azienda CHIATONE, foglio 42 particella 75, composta da un corpo di fabbrica principale, da una ex scuola rurale e da un terzo immobile destinato a deposito, oltre area di pertinenza, per un totale complessivo di circa mq. 9.000,00=. Si evidenzia che la ex scuola ed il terreno risultano da tempo occupati mentre, per alcuni locali della stessa azienda, dagli atti d'ufficio, si rileva Determinazione del Commissario Liquidatore n° 11 del 08.01.1996, per l'alienazione in favore del Sig. Di Pierro Nunzio, rinunciatario con lettera del 16.02.2010;

- Azienda FRASSINO-COLOMBO, foglio 45 particella 350, composta da una costruzione principale e da due corpi di fabbrica adibiti a deposito, oltre area di pertinenza, per complessivi mq. 5.000,00 circa. Quasi tutti i locali sono occupati;

- ex scuola rurale FRASSINO-COLOMBO, foglio 45 particella 348, composta da unico corpo di fabbrica ed area di pertinenza, pari a mq. 2.300,00 circa. Anche in questo caso vi è l'occupatore.

Evidenzia che, nel corso di un incontro tenutosi in data 26.11.2010, è stato possibile definire, sulla scorta delle diverse esigenze delle due amministrazioni interessate, una equilibrata ipotesi di accordo, prevedendo a compensazione del trasferimento delle strade la cessione, a titolo gratuito, dei beni innanzi indicati e riportati integralmente nel "Verbale di sopralluogo congiunto" del 29.11.2010, sottoscritto dalle parti al termine dei lavori e che, unitamente al citato "Verbale" del 27.10.2004, si uniscono in copia al presente atto e ne diventano parte integrante e sostanziale, rispettivamente, quali allegati A) e B);

che, ancora, con i predetti verbali l'Amministrazione comunale ha accettato il trasferimento, da formalizzare con atto pubblico, degli immobili in questione, nello stato di fatto e di diritto ben conosciuto in cui si trovano attualmente:

che, infine, per dar corso al predetto accordo occorre, anche, procedere alla revoca della citata Determinazione dirigenziale del Commissario liquidatore pro-tempore n. 11/96 di alienazione del cespite, successivamente rinunciato dal richiedente.

Ritiene, quindi, di poter condividere la complessiva proposta del Servizio, come suggerita dalla Struttura Provinciale, in ordine sia alla classificazione dei beni di cui all'allegato B), come beni non fruibili dalla Regione Puglia per le proprie esigenze e quindi da non mantenere nel suo patrimonio, che alla valutazione di convenienza della cessione degli stessi, peraltro prevista per legge, che solleva quest'ultima da oneri, responsabilità e contenziosi relativi alla loro gravosa gestione e manutenzione.

ACQUISITO in atti il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo previsto dall'art. 2 della Legge Regionale n° 18/97.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

TUTTO Ciò PREMESSO, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con Deliberazione n. 3985 del 28/10/98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k) della L.R. 7/97 e in quanto espressamente previsto dagli art. 12, 13 e 20 della L.R. 20/99.

LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Struttura Provinciale di Taranto e dal Dirigente ad interim del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

- di richiamare quanto riportato in narrativa;
- di dare atto che con Determinazione dirigenziale n. 993/04 è stato a suo tempo autorizzato il definitivo trasferimento in favore del Comune di Palagiano (Ta) di tutte le strade rurali ex Ersap che insistono nel suo agro e a quest'ultimo consegnate provvisoriamente con il citato verbale del 27.10.2004;
- di disporre, per le motivazioni già espresse in narrativa ed a compensazione del trasferimento delle predette strade, come individuate nell'allegato A) al presente atto, la cessione, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui versano, dei descritti immobili siti nelle località "Chiatona" e "Frassino" del medesimo agro comunale e meglio individuati nell'allegato B) al presente atto;
- di revocare, per le ragioni descritte in narrativa, la citata Determinazione del Commissario Liquidatore n° 11 del 08.01.1996 di alienazione, in favore del Sig. Di Pieno Nunzio, di alcuni locali dell'Azienda Chiatona - foglio 42 particella 75 - stante la rinuncia espressa dal medesimo con lettera del 16.02.2010;
- di dichiarare non fruibili per esigenze regionali tutti i beni immobili riportati nel predetto allegato B);
- di autorizzare il Dirigente del Servizio a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e successivi e a rilasciare al funzionario munito di procura speciale il Nulla Osta perché proceda alla stipula degli atti di trasferimento, le cui spese notarili e di registrazione saranno a carico del Comune di Palagiano;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola